



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Ordinanza n. 2019/46/0456 del 16/07/2019

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ NELLE VIE CONTERMINI ALLO STADIO EUGANEO IN OCCASIONE DEL CONCERTO MUSICALE DI BIAGIO ANTONACCI E LAURA PAUSINI.

IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ E TRAFFICO
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

CONSIDERATO che:

- sabato 20/07/2019 la ditta ZED! Entertainment's World S.r.l., con sede a Noventa Padovana (PD) in viale Navigazione Interna, 87, ha organizzato presso lo stadio Euganeo, con inizio alle ore 21.00, un concerto degli artisti Biagio Antonacci e Laura Pausini;
- in previsione di un notevole afflusso di spettatori, si rende necessario adottare alcuni provvedimenti di viabilità temporanea nel comparto viario dello stadio al fine di garantire adeguate condizioni di accessibilità, mantenendo la regolarità e la sicurezza della circolazione stradale;
- è necessario altresì favorire la circolazione dei servizi navetta appositamente istituiti per trasportare parte consistente degli spettatori;
- l'organizzazione ha inoltre individuato due aree, limitrofe allo stadio, da utilizzare temporaneamente per l'occasione come parcheggio per autovetture;

VISTA la nota del Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa in data 2/07/2019, prot. n. 273262, con la quale sono state evidenziate alcune condizioni e prescrizioni per la gestione delle suddette aree in occasione di precedenti concerti;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa, con nota in data 12/07/2019;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/01 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/4/1992, n. 285;

ORDINA

1. la chiusura temporanea al traffico veicolare dei seguenti tratti stradali:
 - a) dalle ore 8.00 di sabato 20/07/2019 fino al termine del deflusso degli spettatori, in corso Australia, bretella di uscita dello svincolo 3 della tangenziale per le provenienze da sud;
 - b) dalle ore 14.00 di sabato 20/07/2019 fino al termine del deflusso degli spettatori, in:
 - i. corso Australia, bretella di uscita dello svincolo 3 della tangenziale per le provenienze da nord;
 - ii. corso Australia, viabilità costituente il "fagiolo" dello svincolo 1 della tangenziale, eccetto che per i veicoli di trasporto pubblico adibiti a servizio navetta dai principali parcheggi predisposti della città verso lo stadio Euganeo, appositamente organizzato;
 - iii. via Mincio, tratto compreso tra via G. Cignaroli e via F. Coppi, eccetto residenti ed accesso alle proprietà private;

- iv. viale Fausto Coppi, eccetto che per i veicoli di cui al precedente punto "ii";
 - v. via Guariento di Arpo e via Antonio Da Noli, eccetto residenti ed accesso alle proprietà private;
2. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 7.00 di sabato 20/07/2019 alle ore 2.00 di domenica 21/07/2019 e comunque fino al termine del deflusso degli spettatori, in:
 - a) via Guariento di Arpo e via Antonio Da Noli, ambo i lati;
 - b) viale Del Calcio, tratto compreso tra via Due Palazzi e via F. Coppi, ambo i lati;
 - c) via Della Croce Verde, ambo i lati;
 3. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 00.00 di sabato 20/07/2019 alle ore 2.00 di domenica 21/07/2019 e comunque fino al termine del deflusso degli spettatori, in:
 - a) parcheggio Nord Stadio Euganeo
 - b) piazzale Centenario Club Ignoranti
 4. la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale dell'accesso a viale Del Calcio da via Due Palazzi, sabato 20/07/2019, dalle ore 13.00 fino al termine del concerto, eccetto taxi;
 5. la sospensione temporanea dell'ordinanza n. 121779 del 7/05/2004 che istituisce il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, nelle vie Chiesanuova e Montà nella fascia oraria 22.00-7.00, sabato 20/07/2019, dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
 6. la deroga al divieto di accesso per i soli veicoli di trasporto pubblico adibiti a servizio navetta dai principali parcheggi della città verso lo stadio Euganeo nel tratto compreso fra piazzale Della Stazione, all'altezza dell'attraversamento pedonale fronte civico 5, e la rotatoria in direzione del sottopasso di via Fra' Giovanni Eremitano, sabato 20/07/2019, dalle ore 15.00 fino al termine del concerto;
 7. l'istituzione temporanea delle seguenti aree a parcheggio, in gestione alla ditta ZED! Entertainment's World S.r.l., citata in premessa, sabato 20/07/2019, in:
 - a) area con accesso da via Due Palazzi adiacente alla pista da trial;
 - b) area con accesso da via Nereo Rocco, fronte parcheggio sud dello stadio, compresa tra quest'ultima via e via F.C. Marmocchi;
 8. gli eventuali ulteriori provvedimenti che si riterranno necessari a discrezione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, per garantire il regolare svolgimento del concerto;
 9. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
 10. la ditta ZED! Entertainment's World S.r.l., ed al Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni Infrastrutturali del Comune di Padova, ognuno per la parte di propria competenza, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'installazione e la rimozione al termine della manifestazione, della segnaletica di preavviso e di deviazione necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada, secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Servizio Mobilità e Traffico del Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

16/07/2019

Il Capo Servizio Mobilità e Traffico
Daniele Agostini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa